



**Programma di investimenti a valere sulle risorse destinate alla
Regione del Veneto con DI n. 81/2020**

Disciplina relativa ai contributi del secondo quinquennio

Paragrafo 1

Oggetto

1. Con DI n. 81 del 14/02/2020 è stato avviato un programma di investimenti per l'acquisto di autobus ad alimentazione convenzionale ed alternativa e per la realizzazione di infrastrutture di supporto per autobus ad alimentazione alternativa. Il programma di investimenti in argomento si articola in 3 quinquenni:
 - a. primo quinquennio: annualità 2019 – 2023;
 - b. secondo quinquennio: annualità 2024 – 2028;
 - c. terzo quinquennio: annualità 2029 – 2033.
2. Il presente documento contiene le disposizioni atte a regolare la concessione di contributi a valere sulle risorse del secondo quinquennio del programma di investimenti di cui al comma 1 che sono state assegnate alla Regione del Veneto (di seguito "Regione").

Paragrafo 2

Assegnazione delle risorse, deleghe, modifiche societarie

1. A seguito di esito positivo della procedura regolata dall'Allegato E alla DGR n. 1115/2023, le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate agli enti affidanti, o agli enti da questi ultimi delegati alla gestione del finanziamento (nel seguito si userà indistintamente l'espressione "enti assegnatari").
2. Ciascun contributo è legato alla realizzazione di uno specifico progetto, censito attraverso il codice unico di progetto (CUP). I progetti possono consistere nella realizzazione di un unico intervento od essere composti di più interventi distinti ed eventualmente possono essere censiti attraverso più CUP. Per "intervento" si intende quanto precisato al paragrafo 2 dell'Allegato E alla DGR n. 1115/2023.
3. Ciascun contributo è assegnato all'ente assegnatario con vincolo di destinazione all'azienda affidataria dei servizi di TPL che deve realizzare il progetto (nel seguito denominata "azienda beneficiaria").
4. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di un'altra azienda, il vincolo di destinazione è trasferito al soggetto che risulterà proprietario dei beni da finanziare.

Paragrafo 3

Governance

1. Successivamente all'assegnazione dei contributi, la Regione stipula con gli enti assegnatari appositi accordi di programma per la disciplina dei reciproci rapporti inerenti agli interventi da finanziare.
2. Gli enti assegnatari stipulano a loro volta, con le rispettive aziende beneficiarie, un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo da garantire il rispetto dell'accordo di programma stipulato con la Regione, nonché il rispetto del presente disciplinare.



a0eb53e6



3. La Regione liquida i contributi agli enti assegnatari, che a loro volta li erogano alle rispettive aziende beneficiarie.
4. Le aziende beneficiarie assumono il ruolo di soggetti attuatori degli interventi.

Paragrafo 4

Aiuti di stato

1. Gli enti assegnatari verificano che l'erogazione del contributo all'azienda beneficiaria sia compatibile con la normativa vigente in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo enunciato al paragrafo 2, comma 3, decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. Gli eventuali contributi che costituiscano una sovracompensazione non possono essere erogati.
4. In conformità alla normativa vigente, ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle aziende beneficiarie non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta da contributo.

Paragrafo 5

Tracciabilità finanziaria

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Le aziende beneficiarie sono tenute alla richiesta del codice unico di progetto (CUP) per il proprio progetto e alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG) per ogni procedura di selezione del fornitore attivata nell'ambito del proprio progetto. E' possibile acquisire anche più di un CUP, ad esempio in caso di realizzazione di interventi di diversa natura.
3. Gli strumenti di pagamento debbono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i pertinenti codici CIG e CUP.

Paragrafo 6

Cronoprogramma

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, deve essere rispettato il seguente cronoprogramma:
 - a. entro il 31 marzo 2026 le aziende beneficiarie devono presentare ai competenti enti affidanti i propri resoconti di cui al paragrafo 16, comma 1, circa i contratti stipulati per la fornitura degli autobus e dei relativi equipaggiamenti;
 - b. entro il 30 giugno 2026 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione le proprie istanze di cui al paragrafo 16, comma 2, per l'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'acquisto degli autobus e dei relativi equipaggiamenti, comunicando l'avvenuta stipula, da parte delle aziende beneficiarie, dei contratti di fornitura degli autobus e degli equipaggiamenti stessi;
 - c. entro il 30 settembre 2027 le aziende beneficiarie devono concludere le operazioni di acquisto e di immatricolazione degli autobus, completi dei relativi equipaggiamenti, e presentare ai competenti enti affidanti la propria rendicontazione di cui al paragrafo 18, comma 1;



a0eb53e6



- d. entro il 31 dicembre 2027 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione le proprie istanze di cui al paragrafo 18, comma 2, per l'erogazione del saldo del contributo per l'acquisto degli autobus e dei relativi equipaggiamenti, comunicando la conclusione, da parte delle aziende beneficiarie, delle operazioni di acquisto ed immatricolazione degli autobus, completi dei relativi equipaggiamenti.
2. Per gli interventi ammessi a finanziamento che comprendono la realizzazione di infrastrutture, deve essere rispettato il seguente cronoprogramma ai fini dell'ottenimento del contributo destinato alle infrastrutture stesse:
 - a. entro il 31 marzo 2026 le aziende le aziende beneficiarie devono presentare ai competenti enti affidanti i propri resoconti di cui al paragrafo 17, comma 2, circa i contratti stipulati per la realizzazione delle infrastrutture;
 - b. entro il 30 giugno 2026 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione le proprie istanze di cui al paragrafo 17, comma 3, per l'erogazione dell'anticipazione del contributo per la realizzazione delle infrastrutture, comunicando l'avvenuta stipula, da parte delle aziende beneficiarie, dei contratti per la realizzazione delle infrastrutture medesime;
 - c. entro il 30 settembre 2027 le aziende beneficiarie devono completare la realizzazione delle infrastrutture e presentare ai competenti enti affidanti la propria rendicontazione di cui al paragrafo 19, comma 2;
 - d. entro il 31 dicembre 2027 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione le proprie istanze di cui al paragrafo 19, comma 3, per l'erogazione del saldo del contributo per la realizzazione delle infrastrutture, comunicando il completamento, da parte delle aziende beneficiarie, della realizzazione delle infrastrutture medesime.

Paragrafo 7

Spese ammissibili

1. È ammesso a finanziamento:
 - a. l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati ai servizi di TPL urbani, suburbani ed extraurbani alimentati a metano (compresso o liquido), ad idrogeno o ad energia elettrica;
 - b. la realizzazione di infrastrutture di supporto per i veicoli di cui alla precedente lettera a.
2. Costituiscono spese ammissibili:
 - a. le spese relative all'acquisto degli autobus di cui al comma 1, purché questi siano nuovi di fabbrica e rispettino tutte le caratteristiche individuate al paragrafo 8;
 - b. le spese strettamente connesse alla realizzazione delle infrastrutture di supporto di cui al comma 1, tra cui, in particolare:
 - i. le spese per la realizzazione degli allacciamenti alla rete di erogazione della fonte di alimentazione;
 - ii. le spese per la realizzazione dei luoghi di ricarica o di rifornimento dei veicoli;
 - iii. le spese per la realizzazione degli apparati di ricarica o di rifornimento dei veicoli;
 - iv. le spese per la realizzazione dei siti di stoccaggio e dei dispositivi di stoccaggio del carburante;



a0eb53e6



- v. le eventuali spese per l'adeguamento dei depositi esistenti, laddove strettamente necessario all'utilizzo dei veicoli.
3. Costituiscono spesa ammissibile le spese sostenute per dotare gli autobus degli equipaggiamenti elencati al paragrafo 8, comma 1.
 4. Costituiscono spesa ammissibile, nella misura massima del 5% del costo complessivo di ciascun autobus, le spese sostenute per dotare gli autobus degli equipaggiamenti elencati al paragrafo 8, comma 2.
 5. Le attrezzature di cui ai commi 3 e 4 possono costituire oggetto di fornitura separata con ordine distinto rispetto all'acquisto degli autobus su cui sono installate, fermo restando il rispetto del termine di cui al paragrafo 6, comma 1, lettera a.
 6. Non costituiscono spesa ammissibile:
 - a. l'IVA;
 - b. eventuali spese di manutenzione.

Paragrafo 8

Dotazioni obbligatorie degli autobus

1. Gli autobus oggetto di finanziamento devono possedere le seguenti dotazioni, finanziabili ai sensi del paragrafo 7, comma 3:
 - a. attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta, consistenti in: pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per la carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
 - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, attivi indipendentemente dalla validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - c. dispositivi per la localizzazione del veicolo durante la corsa;
 - d. predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - e. impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
 - f. dispositivi per la protezione della cabina del conducente;
 - g. sistema di areazione e di climatizzazione.
2. Gli autobus oggetto di finanziamento devono possedere le seguenti dotazioni, finanziabili nei limiti indicati al paragrafo 7, comma 4:
 - a. sistema automatico di spegnimento delle fiamme;
 - b. sistema di indicatori di linea e di percorso a led.
3. Tutti gli autobus oggetto di finanziamento devono inoltre:
 - a. essere dotati di un pannello pubblicitario, raffigurato sulle fiancate esterne, ai due lati, recante il logo dello Stato Italiano, il logo della Regione del Veneto e una dicitura circa l'origine del finanziamento. Il pannello deve essere conforme al modello che sarà inviato dagli uffici regionali e deve essere realizzato con altezza minima pari a 50 centimetri e larghezza adattata proporzionalmente;



- b. essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Paragrafo 9

Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a forniture le cui procedure siano iniziate in data successiva al 19/09/2023 con atti formali quali determina a contrarre o assimilabili.
2. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, con particolare riferimento alle norme in materia fiscale, contabile, ambientale, di appalti pubblici, di regimi di aiuto e di concorrenza.
3. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.
4. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Paragrafo 10

Divieto di cumulo

1. Il contributo riconosciuto non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Paragrafo 11

Cofinanziamento

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi dei paragrafi 22 e 23, è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

Paragrafo 12

Vincolo di destinazione

1. I beni finanziati sono destinati esclusivamente ai servizi di TPL della Regione, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel DM n. 157/2018, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità di cui alla DGR n. 1115/2023.
2. Nel caso in cui un autobus finanziato venga distolto anticipatamente dal servizio, deve essere restituito alla Regione il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero deve essere trasferito tale valore ad un nuovo veicolo sul quale permanga il vincolo d'uso.
3. La possibilità di cui al precedente comma 2 è ammessa solo per cause di forza maggiore.
4. I mezzi finanziati sono comunque assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.

Paragrafo 13

Vincolo di reversibilità



a0eb53e6



1. I beni finanziati sono oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'ente assegnatario, ovvero in favore dei nuovi soggetti affidatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico, sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 154/2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Paragrafo 14

Radiazione di autobus

1. L'accesso al contributo è subordinato alla sostituzione, da parte dell'azienda beneficiaria, di un autobus adibito ai servizi di TPL per ogni nuovo autobus acquistato. Gli autobus da sostituire devono essere radiati dal pubblico registro automobilistico (PRA) secondo le disposizioni dei seguenti commi.
2. Al momento della radiazione, gli autobus devono essere in uso per i servizi di TPL.
3. Gli autobus radiati devono avere data di radiazione successiva al 19/09/2023.
4. L'azienda beneficiaria deve radiare gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe ambientale più inquinante.
5. E' ammessa la conservazione dei veicoli da sostituire qualora questi ultimi vengano registrati come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico (art. 60 del Nuovo Codice della Strada).

Paragrafo 15

Progetti ammessi a finanziamento

1. I progetti ammessi a finanziamento a seguito della procedura descritta in Allegato E alla DGR n. 1115/2023, possono essere oggetto di modifica su istanza dell'ente assegnatario.
2. Le modifiche ai progetti ammessi a finanziamento possono riguardare:
 - a. tipologia e quantità degli autobus da acquistare e da sostituire;
 - b. tipologia e quantità delle opere da realizzare;
 - c. ripartizione del finanziamento tra gli interventi che compongono il progetto.
3. La Regione verifica la compatibilità delle modifiche richieste con i vincoli del piano di investimento regionale esecutivo. Qualora le modifiche proposte siano compatibili, l'istanza viene accolta con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
4. In deroga al comma precedente, qualora le modifiche al progetto riguardino soltanto la lunghezza degli autobus da acquistare o la classe ambientale degli autobus da sostituire, i progetti possono essere modificati dandone semplice comunicazione alla Regione, senza necessità di approvazione.

Paragrafo 16

Istanza di anticipazione relativa agli autobus

1. Le aziende beneficiarie stipulano i contratti di fornitura degli autobus e degli equipaggiamenti oggetto di finanziamento e, entro il termine di cui al paragrafo 6, comma 1, lettera a, trasmettono al competente ente assegnatario le seguenti informazioni per ogni contratto:
 - a. codice unico di progetto (CUP);



a0eb53e6



- b. codice identificativo gara (CIG);
 - c. data della determina a contrarre o dell'atto a questa assimilabile;
 - d. data di stipula del contratto;
 - e. fornitore;
 - f. spesa ammissibile;
 - g. per ogni contratto relativo alla fornitura di autobus:
 - i. numero di autobus ordinati;
 - ii. caratteristiche principali degli autobus: lunghezza, alimentazione, classe di omologazione, classe ambientale;
 - h. per ogni contratto relativo alla fornitura di equipaggiamenti di cui al paragrafo 7, commi 3 e 4:
 - i. tipologia e quantità di equipaggiamenti ordinati;
 - ii. indicazioni sulla distribuzione degli equipaggiamenti tra i veicoli (quanti e quali equipaggiamenti per veicolo).
2. Gli enti assegnatari, entro il termine stabilito al paragrafo 6, comma 1, lettera b, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dalle rispettive aziende beneficiarie in merito ai contratti di cui al comma 1, inviano alla Regione le proprie richieste di versamento dell'anticipazione di cui al paragrafo 21, comma 1, lettera a, trasmettendo per ciascun contratto le informazioni elencate al comma precedente.

Paragrafo 17

Istanza di anticipazione relativa alle infrastrutture

1. Il presente articolo si applica solo nel caso in cui il progetto ammesso a finanziamento preveda la realizzazione di infrastrutture.
2. Le aziende beneficiarie stipulano i contratti per la realizzazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento e trasmettono al competente ente assegnatario, entro il termine di cui al paragrafo 6, comma 2, lettera a, le seguenti informazioni per ogni contratto:
 - a. codice unico di progetto (CUP);
 - b. codice identificativo gara (CIG);
 - c. data della determina a contrarre o dell'atto a questa assimilabile;
 - d. data di stipula del contratto;
 - e. fornitore;
 - f. spesa ammissibile;
 - g. tipologia dei lavori e delle forniture oggetto del contratto.
3. Gli enti assegnatari, entro il termine stabilito al paragrafo 6, comma 2, lettera b, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dalle rispettive aziende beneficiarie in merito ai contratti di cui al comma 2, inviano alla Regione le proprie richieste di versamento dell'anticipazione di cui al paragrafo 21, comma 1, lettera b, trasmettendo per ciascun contratto le informazioni elencate al comma



precedente.

Paragrafo 18

Istanza di saldo relativa agli autobus

1. Le aziende beneficiarie concludono le operazioni di acquisto e immatricolazione degli autobus oggetto di finanziamento, completi dei relativi equipaggiamenti, e, entro il termine di cui al paragrafo 6, comma 1, lettera c, trasmettono al competente ente assegnatario la seguente documentazione:
 - a. elenco degli autobus acquistati;
 - b. copia delle fatture di acquisto degli autobus e degli equipaggiamenti di cui al paragrafo 7, commi 3 e 4;
 - c. elenco delle fatture di cui alla precedente lettera b;
 - d. copia delle dichiarazioni di quietanza rilasciate dai fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;
 - f. elenco degli autobus sostituiti;
 - g. copia dell'attestazione, rilasciata dal PRA, riguardante la denuncia di cessazione della circolazione dei veicoli radiati;
 - h. nel caso di conservazione dei veicoli da sostituire come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico:
 - i. attestazione di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oppure attestazione di iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Nuovo Codice della Strada;
 - ii. dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto proprietario dei veicoli storici, attraverso la quale tale soggetto si impegna a non reimmatricolare i veicoli per uso di trasporto di persone;
 - i. con riferimento agli autobus acquistati, dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria circa:
 - i. l'impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 - ii. l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui al paragrafo 12;
 - iii. l'impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui al paragrafo 13;
 - j. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria che attesti che:
 - i. gli equipaggiamenti rendicontati sono stati installati sugli autobus rendicontati, con dettaglio degli equipaggiamenti installati su ciascun veicolo;
 - ii. vi è assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al DI n. 81/2020 per le spese



a0eb53e6



rendicontate;

- iii. gli autobus possiedono le dotazioni obbligatorie di cui al paragrafo 8;
- iv. le forniture rispondono alle previsioni del progetto ammesso a finanziamento e alle disposizioni del presente disciplinare.

Qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture, è possibile trasmettere la documentazione circa gli autobus sostituiti di cui alle lettere f, g e h in occasione dell'invio della rendicontazione di cui al paragrafo 19.

2. Gli enti assegnatari, entro il termine stabilito al paragrafo 6, comma 1, lettera d, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dalle rispettive aziende beneficiarie ai sensi del comma 1, inviano alla Regione le proprie richieste di versamento del saldo di cui al paragrafo 21, comma 1, lettera c, allegando la documentazione di cui al comma precedente. Qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture, è possibile trasmettere la documentazione circa gli autobus sostituiti di cui alle lettere f, g e h del comma precedente in occasione dell'invio della rendicontazione di cui al paragrafo 19.

Paragrafo 19

Istanza di saldo relativa alle infrastrutture

1. Il presente articolo si applica solo nel caso in cui il progetto ammesso a finanziamento preveda la realizzazione di infrastrutture.
2. Le aziende beneficiarie completano la realizzazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento e trasmettono al competente ente assegnatario, entro il termine di cui al paragrafo 6, comma 2, lettera c, la seguente documentazione:
 - a. qualora non già trasmessa con la rendicontazione di cui al paragrafo 18, documentazione circa gli autobus sostituiti di cui al comma 1, lettere f, g e h del medesimo paragrafo 18;
 - b. copia delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione delle infrastrutture di supporto;
 - c. elenco delle fatture di cui alla precedente lettera b;
 - d. copia dei SAL e dei relativi certificati di pagamento riferiti alla realizzazione delle infrastrutture di supporto;
 - e. copia delle dichiarazioni di quietanza rilasciate dai fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - f. copia dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione relativi alle opere realizzate;
 - g. con riferimento alle infrastrutture realizzate, dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria circa:
 - i. l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui al paragrafo 12;
 - ii. l'impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui al paragrafo 13;
 - h. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria che attesti che:
 - i. vi è assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al DI n. 81/2020 per le spese



a0eb53e6



rendicontate;

- ii. le infrastrutture realizzate rispondono alle previsioni del progetto ammesso a finanziamento e alle disposizioni del presente disciplinare.
3. Gli enti assegnatari, entro il termine stabilito al paragrafo 6, comma 2, lettera d, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dalle rispettive aziende beneficiarie ai sensi del comma 2, inviano alla Regione le proprie richieste di versamento del saldo di cui al paragrafo 21, comma 1, lettera d, allegando la documentazione di cui al comma precedente.

Paragrafo 20

Intensità di contributo

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie spese ammissibili:

Spesa ammissibile	Intensità di contributo
Autobus a metano compresso o liquido	80%
Autobus ad alimentazione elettrica	90%
Autobus ad idrogeno	90%
Infrastrutture di supporto	85%

2. Gli equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile ai sensi del paragrafo 7, sono finanziati con intensità di contributo pari a quella del veicolo sul quale sono installati.

Paragrafo 21

Erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:
 - a. anticipazione del 40% del contributo destinato agli autobus a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui al paragrafo 16, comma 2;
 - b. qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture, anticipazione del 40% del contributo destinato alle infrastrutture a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui al paragrafo 17, comma 3;
 - c. saldo del contributo destinato agli autobus a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui al paragrafo 18, comma 2;
 - d. qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture, saldo del contributo destinato alle infrastrutture a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui al paragrafo 19, comma 3.
2. La Regione liquida il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
3. Nessuna somma a titolo di interesse per ritardati pagamenti può essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.
4. L'esigibilità dei contributi a titolo di anticipazione è fissata nell'anno 2026; l'esigibilità dei contributi a titolo



a0eb53e6



di saldo è fissata nell'anno 2027.

Paragrafo 22

Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipazione

1. Per ciascun contratto stipulato comunicato entro i pertinenti termini di cui al paragrafo 6, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.
2. Per ciascun CUP sarà valutato il contributo teoricamente riconoscibile: esso sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili relativi a ciascuna spesa prevista associata al CUP;
 - b. il contributo assegnato associato al CUP.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipazione sarà pari, per ogni CUP, al 40% del contributo teoricamente riconoscibile associato al medesimo CUP.
4. Nel caso di finanziamento per la realizzazione di un'infrastruttura di supporto, il contributo teoricamente riconoscibile per l'infrastruttura non potrà in nessun caso superare il valore di 3/7 del contributo teoricamente riconoscibile per l'acquisto degli autobus che utilizzeranno l'infrastruttura stessa.

Paragrafo 23

Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro i pertinenti termini di cui al paragrafo 6, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Per ciascun CUP sarà valutato il contributo effettivamente riconosciuto: esso sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili relativi a ciascuna spesa rendicontata associata al CUP;
 - b. il contributo assegnato associato al CUP.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari, per ogni CUP, alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al precedente comma e il contributo già erogato relativamente al medesimo CUP.
4. Nel caso di finanziamento per la realizzazione di un'infrastruttura di supporto, il contributo effettivamente riconosciuto per l'infrastruttura non potrà in nessun caso superare il valore di 3/7 del contributo effettivamente riconosciuto per l'acquisto degli autobus che utilizzeranno l'infrastruttura stessa.

Paragrafo 24

Revoche, recuperi, proroghe

1. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al paragrafo 6, comma 1, lettere a o b comporta la revoca del contributo assegnato, fatte salve eventuali proroghe concesse a norma del successivo comma 7.
2. Qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture di supporto, il mancato rispetto di uno dei termini di cui al paragrafo 6, comma 2, lettere a o b comporta la revoca del contributo assegnato per la realizzazione delle infrastrutture, fatte salve eventuali proroghe concesse a



a0eb53e6



norma del successivo comma 7.

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 6, comma 1, lettera b, nel caso in cui l'istanza di cui al paragrafo 16 evidenzi un parziale inutilizzo del contributo assegnato per gli autobus, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota eccedente rispetto al contributo teoricamente riconoscibile di cui al paragrafo 22. Le valutazioni sulle quote eccedenti il contributo teoricamente riconoscibile saranno effettuate a livello di singolo CUP. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di modifica del progetto ai sensi del paragrafo 15, in modo da impiegare la quota eccedente per la realizzazione di infrastrutture.
4. Trascorso il termine di cui al paragrafo 6, comma 2, lettera b, nel caso in cui l'istanza di cui al paragrafo 17 evidenzi un parziale inutilizzo del contributo eventualmente assegnato per le infrastrutture, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota eccedente rispetto al contributo teoricamente riconoscibile di cui al paragrafo 22. Le valutazioni sulle quote eccedenti il contributo teoricamente riconoscibile saranno effettuate a livello di singolo CUP. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di modifica del progetto ai sensi del paragrafo 15, in modo da impiegare la quota eccedente per finanziare l'acquisto di autobus.
5. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al paragrafo 6, comma 1, lettere c o d comporta la revoca del contributo assegnato e il recupero delle somme eventualmente versate in sede di anticipo, fatte salve eventuali proroghe concesse a norma del successivo comma 7.
6. Qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture di supporto, il mancato rispetto di uno dei termini di cui al paragrafo 6, comma 2, lettere c o d comporta la revoca del contributo assegnato per la realizzazione delle infrastrutture e il recupero delle somme eventualmente versate in sede di anticipo per le infrastrutture stesse, fatte salve eventuali proroghe concesse a norma del successivo comma 7.
7. Eventuali proroghe possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
8. Non è finanziabile la realizzazione di interventi che siano diversi o difformi rispetto a quelli del progetto ammesso a finanziamento, fatte salve eventuali modifiche che non richiedono approvazione regionale ai sensi del paragrafo 15, comma 4.
9. A seguito del versamento del saldo di cui al paragrafo 21, comma 1, lettera c o, in caso di realizzazione di infrastrutture, di cui al paragrafo 21, comma 1, lettera d, l'eventuale contributo residuo pari alla differenza tra finanziamento assegnato e finanziamento erogato è revocato e registrato come minore spesa, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
10. Il contributo è revocato in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni stabilite nel presente disciplinare e a quelle relative al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

Paragrafo 25

Monitoraggio

1. Le aziende beneficiarie relazionano agli enti assegnatari circa lo stato di attuazione dei progetti con cadenza annuale.
2. Gli enti assegnatari relazionano alla Regione circa lo stato di attuazione dei progetti con cadenza annuale.
3. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari forniscono tempestivamente alla Regione o al Ministero



a0eb53e6



delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione dei propri progetti.

Paragrafo 26

Conservazione dei documenti

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo.

